

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLIE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 198/03



-9339/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*Asst. ...*

R.G.N. 940/2015

Cron. 9339

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 13/04/2016  
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU  
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -  
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 940-2015 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO, IN PERSONA DEL SOSTITUTO  
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI  
NAPOLI: dott. (omissis) ;

- *ricorrente* -

**contro**

2016 (omissis) , in proprio e nella qualità di  
785 genitore dei minori (omissis) , (omissis) e (omissis)  
(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo (omissis) , rappresentato e  
difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis)

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

(omissis), giusta procura a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4729/2014 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA  
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (omissis)  
(omissis) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14 del 19.11.2013-23.1.2014 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava lo stato di adottabilità dei fratelli (omissis), nato a (omissis) il (omissis), (omissis), nato a (omissis) e (omissis), nata a (omissis), figli di (omissis) e (omissis), cittadina romena, tra i quali era intercorsa una relazione affettiva ormai esauritasi.

Con sentenza del 5-28.11.2014 la Corte di appello di Napoli, Sezione minorenni, revocava la dichiarazione di adottabilità dei medesimi minori, in accoglimento del gravame proposto dal (omissis) ed in difformità dalle richieste del tutore dei bambini e del P.G.,

La Corte di Napoli, anche richiamati noti principi di diritto sul controverso tema, osservava e riteneva che:

L'appellante aveva richiesto l'annullamento della prima sentenza e la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli, sostanzialmente negando il loro stato di abbandono considerando *ab origine*: che l'unico impedimento all'esercizio della propria genitorialità era dipeso da ostacoli oggettivi a lui non imputabili (era stato infatti ristretto presso la Casa Circondariale di (omissis)), e che appena rimesso in libertà si era subito adoperato per ottenere l'affidamento dei figli (nel frattempo collocati provvisoriamente presso una famiglia, atteso il totale disinteresse della madre,

(omissis)), ricercando un'abitazione ed una attività lavorativa (come del resto riportato anche nell'impugnata decisione): che ad oggi aveva stipulato un regolare contratto di locazione per un immobile, sito in (omissis), alla via (omissis), ed aveva sottoscritto un contratto di lavoro con l'impresa di pulizia (omissis), con sede legale in (omissis); che attualmente conviveva con la sig. (omissis), che si era dichiarata disponibile ad

accudire i minori insieme a lui; che la mamma dell'istante. (omissis) , aveva dichiarato di assumersi la responsabilità dei tre nipotini e di contribuire al sostentamento economico dei medesimi:

- l'appello andava accolto, non ravvisandosi i presupposti di cui all' art. 8 L. 184/1984 (come modificata dalla L. 28.3.2001 n. 149);
- nel caso in esame, da un lato vi era il padre che manifestava la volontà di volere esercitare la propria responsabilità genitoriale, e dall'altro c'erano i minori cui bisognava assicurare un normale sviluppo della personalità psico-fisica, in una situazione peraltro ove gli stessi minori erano già stati collocati, sia pure in via provvisoria, presso la famiglia (omissis) / (omissis) dal 21.5.2014;
- nel richiamare quanto accertato e più dettagliatamente illustrato nella impugnata decisione circa le ragioni per le quali i minori erano già stati precedentemente collocati in affidamento provvisorio presso i coniugi (omissis) / (omissis) (disinteressamento della madre naturale ed impossibilità del padre di accudirli per essere lo stesso ristretto in carcere), oggetto del vaglio era la sussistenza dello stato abbandonico da parte dell'appellante. Posto che non era in discussione la capacità genitoriale di quest'ultimo - nulla essendo emerso al riguardo che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori andava osservato che all'attualità, all'esito delle disposte indagini, non era emerso alcun elemento di inadeguatezza a provvedere ai bisogni primari dei figli, in ragione innanzitutto della circostanza dell'aver il (omissis) , una volta messo in libertà, reperito una sistemazione lavorativa presso il cimitero canile di (omissis) con uno stipendio di circa 700-800 euro mensili, che gli consentiva di corrispondere il canone di locazione in relazione all'appartamento ("arredato modestamente e ben tenuto dal punto di vista igienico" cfr. relazione in atti) che aveva preso in fitto e dove si era trasferito (dichiarandosi comunque disponibile a cercarne un altro più grande qualora avesse

M

avuto in affidamento i figli); egli inoltre, aveva intrapreso una nuova convivenza con (omissis) (la quale si era dichiarata disponibile ad accudire i minori), e poteva contare - alla bisogna - sull'aiuto economico della madre, (omissis) (omissis) (disponibilità ribadita da quest'ultima anche in sede di udienza camerale) ed altresì, per le eventuali altre incombenze relative alla gestione della casa, di quello della sorella e della nipote; tanto evincevasi dalla relazione - elaborata all'esito delle disposte informative- dei Servizi Sociali presso il Comune di (omissis) , del 29.7.2014:

- pertanto, acclarata la insussistenza dello stato di abbandono dei minori, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, andava revocata la declaratoria dello stato di adottabilità dei medesimi.

Avverso questa sentenza notificata il 2.12.2014 il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 22.12.2014 all'Avv.to (omissis) , tutore dei minori, che non ha svolto difese ed il 23.12.2014-7.01.2015 al (omissis) che il 10-17/18.02.2015 ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va rilevato che il ricorso risulta notificato al tutore dei minori ed avviato per la notifica al (omissis) che ha dichiarato di averlo ricevuto il 7.01.2015; quand'anche questa seconda notifica non si fosse perfezionata si sarebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio essendo l'altra andata tempestivamente a buon fine, iniziativa che invece l'intervenuta resistenza e costituzione del medesimo (omissis) in questo giudizio ha reso superflua. Inoltre il fatto che la (omissis) ha prestato

acquiescenza alla sentenza di primo grado impedisce per altro verso di reputare la non integrità del contraddittorio, solo genericamente dedotta dal controricorrente.

A sostegno del ricorso il Pubblico Ministero denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8, 12, 15, 17 e 21 Legge 4.5.1983, n.184, dell'art.3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, ratificata in Italia con legge 27.5.1991, n.176 dell'art. 336 bis cod. civ. nonché dell'art. 147 cod. civ. nonché degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, da ultimo dell'art.112, c.p.c.. Il tutto con riferimento all'art.360, n.3 c.p.c. nonché con riferimento all'art.360 n.4 c.p.c.."
2. "Violazione di legge costituzionalmente rilevante e totale mancanza della motivazione in sé con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Costituzione ed all'art. 3 della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, ratificata in Italia con legge 27.5.1991 n. 176 circa il fatto decisivo per il giudizio, costituente oggetto di discussione tra le parti, della inesistenza di rapporti tra il padre ed i tre minori nonché dell'interesse preminente dei minori valutati nella loro globalità a non veder dichiarata la revoca ex art. 21 dello stato di adottabilità. Il tutto con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.."
3. "Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla considerazione del periodo di detenzione come causa di forza maggiore di carattere transitorio ai sensi dell' ultimo periodo del comma 1, dell'art. 8 legge n.184/83 nonché in relazione agli artt. 1, 15, 17 e 21 della legge n.184/83, dell'art.147 cod. civ. e dell'art.3 Conv. dei diritti del fanciullo, ratificata con legge 26.05.1991, n.176 e dell'art. 30 Costituzione. Il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.."
4. "Nullità del procedimento nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8, 17 e 21 legge 4.5.1983, n.184, degli articoli 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91, dell'art. 336 bis cod. civ. e dell'art.3 della

M

Costituzione, per mancata audizione e/o ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento - e/o per mancanza di provvedimento motivato con il quale si dia atto della pretesa superfluità dell'ascolto del minore. Il tutto con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.e., e con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.e..".

I quattro motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, non hanno pregio.

In primo luogo le censure rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza vanno *ratione temporis* ricondotte all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.e. nella versione introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernendo la sentenza pubblicata l'8.11.2014. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuare, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257); ipotesi nella specie non ravvisabili pur nella sinteticità delle argomentazioni che sostengono la decisione. Sempre a questo proposito va aggiunto che il prospettato omesso esame di elementi istruttori (quali nella specie le dichiarazioni e opinioni della dott.ssa (omissis) e di Suor (omissis) ,



rispettivamente coordinatrice e responsabile legale della casa famiglia "La casa delle rose") non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto (storico) decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anche perché sebbene la sentenza possa non avere dato conto di tutte le risultanze probatorie (in tema cfr anche Cass. nn. 2498 e 18817 del 2015), ha però valorizzato la prevalente esigenza di assicurare la conservazione del rapporto familiare. D'altra parte, sebbene la detenzione non costituisca impedimento oggettivo non imputabile rispetto alla mancata assistenza dei figli (cfr anche e da ultimo cass. n. 19735 del 2015), i rilievi del PM involgono congegni pregressi del (omissis) o anteriori anche alla sua detenzione o concomitanti con essa o ancora profili caratteriali che non si rivelano trascurati dai giudici d'appello, ma dai quali, a fronte delle encomiabili iniziative assunte dal medesimo (omissis) dopo la sua scarcerazione, quali riportate della richiamata relazione dei servizi sociali ma anche verificate da accesso in loco della polizia locale quanto ad abitazione e convivenza con altra donna, i giudici d'appello hanno non illogicamente e plausibilmente concluso, alla luce pure del richiamato principio secondo cui l'adozione dei minori costituisce *extrema ratio* e considerando anche l'offerta sostegno esterno quantomeno della nonna paterna, che se da un canto nulla era emerso che potesse pregiudicare la sana crescita dei minori o che attestasse l'inadeguata capacità paterna rispetto ai bisogni primari dei figli, dall'altro le sopravvenienze giustificassero la valutazione d'insussistenza dello stato di abbandono e la prognosi favorevole circa la corrispondenza al superiore interesse dei bambini del ristabilimento del legame familiare piuttosto che della relativa rescissione. Infine la mancata audizione dei minori appare anche in appello implicitamente correlata alla loro età, che non la rendeva obbligatoria, ed all'emersa condizione degli stessi.





Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve farsi luogo a condanna della parte pubblica soccombente (cfr da ultimo Cass. n. 19711 del 2015).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016

Il Cons.est.



Il Presidente

